

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 189 DEL 13/12/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART. 2 L. 241/1990 E SS.MM.II.

L'anno **2019**, addì **13** del mese di **dicembre** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze del palazzo provinciale il Presidente ANTONELLI EMANUELE con la partecipazione del Segretario Generale GUARINO ANTONELLA adotta il seguente provvedimento:

IL PRESIDENTE

Con i poteri conferiti dalla Legge n. 56/2014 che disciplina le competenze dello stesso "... rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto"

Visto lo statuto della Provincia di Varese adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 7 maggio 2018 con deliberazione n. 14 ed in particolare l'art. 14 "Elezioni e competenze" e l'art. 15 "Atti Presidenziali";

Viste le disposizioni di cui all'art. 2, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata, da ultimo, dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. n. 35/2012, le quali dispongono, rispettivamente, che:

- comma 9-bis: "L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali nell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione";
- comma 9-ter: "Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario";
- comma 9-quater: "Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- comma 9-quinquies: "Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato";

Ricordato che con la legge n. 69/2009:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni;
- il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento»;
- nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

Valutato, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);

- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9, lett. d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);

- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

Ricordato che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";

Visto l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

Visto l'art. 17 "Norme relative al Segretario Generale" del vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale;

Ritenuto altresì, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, di articolare l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art.1 del decreto legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35 del 4/04/2012, nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo il titolare del potere;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente, il titolare del potere sostitutivo sarà il Segretario Generale;

Visto il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000:

- parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Segreteria Dott.ssa Antonella Guarino;

DELIBERA

- 1) di articolare l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art.1 del decreto legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35 del 4/04/2012, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, nel modo seguente:
 - nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo il titolare del potere;
 - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente, il titolare del potere sostitutivo sarà il Segretario Generale;
- 2) di pubblicare altresì il presente decreto nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Provincia di Varese;
- 3) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000;
- 4) di dare atto, altresì, che tale provvedimento emanato da organo monocratico rappresenta una decisione derivante da valutazioni tecniche e pertanto segue l'iter procedimentale e consequenziale a quello già fissato per le deliberazioni dell'organo esecutivo;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000, al fine di adempiere alle norme in materia di procedimento amministrativo e trasparenza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
ANTONELLI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO ANTONELLA

SETTORE SEGRETERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione n. 5053/2019 con oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART. 2 L. 241/1990 E SS.MM.II. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267

Varese, 12/12/2019

IL DIRIGENTE
GUARINO ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



SETTORE FINANZE E BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione n. 5053/2019 con oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART. 2 L. 241/1990 E SS.MM.II. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267

Varese, 12/12/2019

IL DIRIGENTE
BARNESCHI ROSELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE****N. 189 DEL 13/12/2019**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART. 2 L. 241/1990 E SS.MM.II.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/12/2019 decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art 134 del D.Lgs. 267/2000.

Varese, 16/01/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GIRALDO DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 189 DEL 13/12/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART. 2 L. 241/1990 E SS.MM.II.

Si attesta che la sopracitata deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi nel periodo dal 16/12/2019 al 31/12/2019 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000. e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Varese, 16/01/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GIRALDO DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)